

**Comunicazione dei dati delle
liquidazioni periodiche IVA -
Chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate**

1 PREMESSA

L'art. 4 co. 1 e 2 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), con riguardo ai soggetti passivi IVA e a partire dal 2017:

- ha innovato il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro"), stabilendo nuove regole per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (nuova versione dell'art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122);
- ha introdotto l'obbligo di presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (nuovo art. 21-*bis* del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122).

Il provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793 ha approvato, fra l'altro:

- il modello per effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
- le istruzioni per la sua compilazione;
- le specifiche tecniche per la relativa trasmissione telematica (aggiornate in data 12.5.2017 al fine di correggere alcuni refusi, come specificato nel documento "Variazioni alle specifiche tecniche fatture e corrispettivi").

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, in data 26.5.2017, ha pubblicato sul proprio sito www.agenziaentrate.gov.it (sezione "Cosa devi fare" > "Comunicazioni" > "Liquidazioni periodiche Iva" > "Faq"), le risposte ad alcune domande frequenti (FAQ) riguardanti la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

2 DECORRENZA

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (d'ora in avanti "Comunicazione"), introdotta a partire dall'1.1.2017, deve essere trasmessa:

- su base trimestrale;
- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre solare, ad eccezione della Comunicazione relativa al secondo trimestre per la quale la scadenza è fissata al 16.9 di ciascun anno.

Proroga al 12.6.2017 dell'invio relativo al primo trimestre 2017

A fine di agevolare l'effettuazione del nuovo adempimento, con il DPCM 22.5.2017 (pubblicato sulla *G.U.* 30.5.2017 n. 124) il termine di invio della prima Comunicazione, con riferimento al primo trimestre 2017, è stato prorogato dal 31.5.2017 al 12.6.2017.

3 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

L'art. 21-*bis* co. 1 e 3 del DL 78/2010 individua i soggetti obbligati e quelli esonerati dalla presentazione della Comunicazione.

I soggetti obbligati sono tenuti all'adempimento anche in presenza di liquidazione IVA con eccedenza a credito.

3.1 SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla presentazione della Comunicazione, ai sensi dell'art. 21-*bis* co. 1 del DL 78/2010, i soggetti passivi IVA, ossia:

- gli esercenti attività d'impresa (art. 4 del DPR 633/72);
- gli esercenti arti e professioni (art. 5 del DPR 633/72).

A titolo esemplificativo sono tenuti al nuovo obbligo, qualora non sussista uno dei casi di esonero descritti successivamente:

- le società di persone, le società di capitali e gli enti stabiliti in Italia;
- gli imprenditori individuali residenti in Italia;
- gli artisti e professionisti residenti in Italia;

- le stabili organizzazioni in Italia di società estere;
- i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72;
- i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante la propria identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72.

3.2 SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione, ai sensi dell'art. 21-bis co. 3 del DL 78/2010, i soggetti passivi IVA:

- non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA,
- o non obbligati all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA,

purché, nel corso dell'anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.

3.2.1 Soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, in base alle istruzioni al Modello IVA 2017:

- i soggetti passivi IVA che, per il periodo d'imposta, abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10 del DPR 633/72;
- i soggetti passivi IVA che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L'esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48 co. 2 del DL 331/93) o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2 del DPR 633/72 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.);
- i soggetti passivi IVA che hanno aderito al regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. "regime forfetario"), di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- i soggetti passivi IVA che hanno aderito al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. "contribuenti minimi"), di cui all'art. 27 co. 1 - 2 del DL 98/2011;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR 26.10.72 n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74 co. 6 del DPR 633/72, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda e che non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono del c.d. "rappresentante fiscale leggero" (art. 44 co. 3 secondo periodo del DL 331/93), avendo effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni della L. 16.12.91 n. 398 (es. associazioni sportive dilettantistiche ed enti assimilati), esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies del DPR 633/72 per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di telera-diodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro (sistema del "Mini one stop shop", in sigla "MOSS").

3.2.2 Soggetti esonerati dall'obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche IVA

Sono esonerati dall'obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche IVA, a titolo esemplificativo:

- i soggetti che, nel corso del periodo d'imposta, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10 del DPR 633/72 (tranne quelle indicate nel co. 1 ai n. 11, 18 e 19 del medesimo articolo), se hanno optato per la dispensa da adempimenti ex art. 36-*bis* del DPR 633/72;
- i soggetti che hanno aderito al regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. "regime forfetario"), di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. "contribuenti minimi"), di cui all'art. 27 co. 1 - 2 del DL 98/2011;
- i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72.

3.3 ESONERO PER ASSENZA DI DATI DA INDICARE PER IL TRIMESTRE NEL QUADRO VP

L'obbligo di invio della Comunicazione, per il trimestre interessato, non sussiste in assenza di dati da indicare nel quadro VP (es. contribuente che nel periodo di riferimento non ha effettuato alcuna operazione attiva o passiva), salvo che si debba dare evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente (FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017).

A titolo esemplificativo, un contribuente che liquida l'imposta mensilmente:

- può presentare la Comunicazione senza includere i moduli dei mesi privi di dati da indicare nel quadro VP, qualora non sussista un credito derivante dal mese precedente al quale dare evidenza;
- non è tenuto a presentare la Comunicazione se per tutti i mesi del trimestre (es. aprile, maggio e giugno) non ha dati da indicare nel quadro VP e non sussiste un credito da riportare dal mese precedente (es. marzo).

4 STRUTTURA E CONTENUTO DEL MODELLO

Il modello di Comunicazione, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793, si compone:

- del frontespizio;
- di un modulo, composto dal quadro VP denominato "Liquidazioni periodiche IVA", in cui devono essere riportati il periodo di riferimento e i dati richiesti per ciascuna liquidazione periodica IVA.

4.1 FRONTESPIZIO

Il frontespizio presenta due facciate:

- la prima facciata riporta l'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196;
- la seconda facciata contiene:
 - alcuni dati generali (es. anno d'imposta al quale si riferisce la Comunicazione, partita IVA del contribuente, codice fiscale e codice carica del dichiarante se diverso dal contribuente, ecc.);
 - la firma del contribuente (ovvero del suo rappresentante legale o negoziale o di un altro soggetto dichiarante indicato nella tabella "Codice carica" delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA);
 - l'impegno alla presentazione telematica da compilare e sottoscrivere a cura dell'incaricato alla trasmissione della Comunicazione.

4.2 QUADRO VP

Il quadro VP contiene 14 righe:

- VP1: periodo di riferimento (mese o trimestre) a cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione e alcune caratteristiche particolari del soggetto che la presenta (agevolazioni per i subfornitori o per eventi eccezionali);
- VP2: totale delle operazioni attive (al netto dell'IVA);
- VP3: totale delle operazioni passive (al netto dell'IVA);
- VP4: IVA esigibile;
- VP5: IVA detratta;
- VP6: IVA dovuta o a credito;

- VP7: debito del periodo precedente se non superiore a 25,82 euro;
- VP8: credito del periodo precedente;
- VP9: credito dell'anno precedente;
- VP10: versamenti auto UE;
- VP11: crediti d'imposta;
- VP12: interessi dovuti per liquidazioni trimestrali;
- VP13: acconto dovuto;
- VP14: IVA da versare o a credito.

I soggetti passivi IVA devono compilare un modulo distinto per ogni liquidazione d'imposta; pertanto:

- i soggetti che liquidano l'imposta mensilmente compilano tre moduli VP per ogni Comunicazione (un modulo per ciascun mese compreso nel trimestre di riferimento);
- i soggetti che liquidano l'imposta trimestralmente compilano un solo modulo VP per ogni Comunicazione.

4.2.1 Contribuenti con liquidazione trimestrale per opzione

I contribuenti che eseguono le liquidazioni trimestrali per opzione devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio calcolo definitivo del *pro rata*).

Tuttavia, resta fermo che il versamento dell'IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell'1%, in sede di conguaglio annuale, entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Pertanto, tali contribuenti, nella Comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righe VP11, VP12 e VP14.

4.2.2 Contribuenti con contabilità separate

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/72, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.

Nel caso in cui tra dette attività ne figurino una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla presentazione della Comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

4.2.3 Liquidazione IVA di gruppo

Nel caso di liquidazione IVA di gruppo, sia l'ente o la società commerciale controllante che gli enti o le società commerciali controllati che vi partecipano, devono presentare singolarmente le proprie Comunicazioni.

L'ente o società commerciale controllante deve presentare anche una Comunicazione per il gruppo.

5 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Di seguito si riportano le modalità e i termini di presentazione della Comunicazione.

5.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La Comunicazione, debitamente sottoscritta dal contribuente (ovvero dal suo rappresentante legale o negoziale o da un altro soggetto dichiarante indicato nella tabella "Codice carica" delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA), deve essere presentata esclusivamente per via telematica:

- direttamente dal soggetto passivo IVA;
- oppure tramite gli intermediari abilitati, quali dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, revisori legali, CAF-imprese, ecc., comprese le società del gruppo (art. 3 co. 2-*bis* e 3 del DPR 322/98).

La presentazione della Comunicazione può avvenire utilizzando:

- il *software* di compilazione “Ivp17” (e il relativo *software* di controllo) reperibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) seguendo il percorso: Home > Cosa devi fare > Comunicare dati > Liquidazioni periodiche IVA;
- altri *software*, reperibili sul mercato, purché il risultato ottenuto sia conforme alle regole fissate dalle specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793.

Di seguito si descrive, brevemente, la procedura da seguire qualora si utilizzi il *software* di compilazione disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il *software*, eseguibile attraverso l’apposito *link* presente nella pagina *web* dedicata alla Comunicazione, pone una serie di domande all’utente in modo da determinare la struttura del modello.

Una volta ultimata la compilazione della Comunicazione, il *software* predispone un *file* che deve essere firmato digitalmente utilizzando uno di questi tre sistemi alternativi:

- un certificato di firma qualificata rilasciato da un’autorità di certificazione riconosciuta;
- il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme “Desktop Telematico” ed “Entratel Multifile”;
- la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia *web* “Fatture e Corrispettivi”.

La trasmissione telematica della Comunicazione può avvenire:

- utilizzando la funzione di trasmissione delle Comunicazioni disponibile nell’interfaccia *web* “Fatture e Corrispettivi”;
- utilizzando uno dei canali di interazione con il Sistema di interscambio già accreditati per la fatturazione elettronica;
- accreditando un canale di interazione specifico per la trasmissione delle Comunicazioni e dei Dati fattura.

Si precisa che, prima di procedere all’invio, è possibile verificare i *file* predisposti utilizzando l’apposito *software* di controllo, disponibile anche all’interno dell’interfaccia *web* “Fatture e Corrispettivi”.

5.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE

La Comunicazione deve essere presentata trimestralmente, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento, ad eccezione della Comunicazione relativa al secondo trimestre per la quale la scadenza è fissata al 16.9 di ciascun anno.

Il termine di presentazione della Comunicazione, qualora cada di sabato o in un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.

La periodicità di presentazione della Comunicazione non cambia a seconda che il soggetto passivo IVA liquidi l’imposta con cadenza mensile o trimestrale (per opzione o per espressa disposizione di legge).

5.2.1 Soggetti passivi IVA che liquidano l’IVA mensilmente

I soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta mensilmente, con riferimento alle liquidazioni periodiche relative al 2017, dovranno presentare la Comunicazione entro le scadenze sotto indicate.

Come già evidenziato, al fine di agevolare l’effettuazione del nuovo adempimento, il termine di invio della prima Comunicazione, con riferimento al primo trimestre 2017, è stato prorogato dal 31.5.2017 al 12.6.2017 dal DPCM 22.5.2017.

Liquidazione IVA	Scadenza
Gennaio 2017	12.6.2017 (termine così prorogato rispetto all’ordinaria scadenza del 31.5.2017)
Febbraio 2017	
Marzo 2017	
Aprile 2017	18.9.2017 (in quanto l’ordinaria scadenza del 16.9.2017 cade di sabato)
Maggio 2017	
Giugno 2017	

Liquidazione IVA	Scadenza
Luglio 2017	30.11.2017
Agosto 2017	
Settembre 2017	
Ottobre 2017	28.2.2018
Novembre 2017	
Dicembre 2017	

5.2.2 Soggetti passivi IVA che liquidano l'IVA trimestralmente

I soggetti passivi IVA che liquidano l'imposta trimestralmente, con riferimento alle liquidazioni periodiche relative al 2017, dovranno presentare la Comunicazione entro le scadenze sotto indicate, comprensive della proroga stabilita per la Comunicazione relativa al primo trimestre 2017.

Trimestre solare	Scadenza
I trimestre 2017 (gennaio-marzo)	12.6.2017 (termine così prorogato rispetto all'ordinaria scadenza del 31.5.2017)
II trimestre 2017 (aprile-giugno)	18.9.2017 (in quanto l'ordinaria scadenza del 16.9.2017 cade di sabato)
III trimestre 2017 (luglio-settembre)	30.11.2017
IV trimestre 2017 (ottobre-dicembre)	28.2.2018

5.3 COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE TELEMATICA

La trasmissione tempestiva della Comunicazione è comprovata dalla ricevuta di avvenuta trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Tale ricevuta è resa disponibile al soggetto passivo IVA:

- nel proprio Cassetto fiscale;
- nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia *web* "Fatture e Corrispettivi".

Si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini di legge, ma scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

5.4 COMUNICAZIONI TRASMESSE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRIMA

Qualora il soggetto passivo IVA, entro il termine di presentazione, abbia presentato più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce quelle precedenti.

Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni trasmesse dopo la prima, anche oltre il termine di scadenza ordinario, per correggere errori od omissioni; anche in questo caso la Comunicazione successiva sostituisce quella precedente (FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017).

6 MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI ACQUISITI E CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del soggetto passivo IVA (ovvero del suo intermediario), in base alle modalità previste dall'art. 1 co. 634-635 della L. 23.12.2014 n. 190, le risultanze dell'esame dei dati acquisiti con riguardo alle fatture emesse e ricevute e alle liquidazioni periodiche, nonché le valutazioni di coerenza tra i dati stessi e tra questi e i versamenti d'imposta effettuati dal soggetto passivo IVA.

Quest'ultimo, qualora dai controlli eseguiti emergesse un risultato diverso da quello indicato nella Comunicazione, sarà informato dell'esito (con le modalità previste da un provvedimento che sarà emanato dall'Agenzia delle Entrate) in modo da consentirgli:

- di fornire i chiarimenti necessari, ovvero di segnalare all'Agenzia delle Entrate dati ed elementi non considerati o erroneamente valutati;

- di versare l'imposta dovuta avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) usufruendo della riduzione delle sanzioni amministrative.

7 SANZIONI

L'omessa, incompleta o infedele trasmissione della Comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro (art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97).

La suddetta sanzione è ridotta alla metà (da 250,00 a 1.000,00 euro) se il soggetto passivo IVA, entro i 15 giorni successivi alla scadenza, effettua:

- la trasmissione della Comunicazione non presentata in precedenza;
- oppure la trasmissione corretta dei dati, a fronte di una precedente Comunicazione errata.